COMUNE DI SALERNO

**Servizio Manutenzione Infrastrutture**

Ufficio Traffico e Segnaletica

**Reg. Ord. n° 196**

# Il DIRIGENTE del SERVIZIO

- Visto l'articolo 7 del nuovo Codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285 e successive modifiche, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 351/1999;
- Considerato che l'amministrazione comunale ha, negli anni precedenti, aderito alle iniziative nazionali sulla protezione dell'ambiente adottando provvedimenti di divieto di circolazione veicolare sul territorio cittadino in occasione di alcune giornate domenicali;
- Visto che tali provvedimenti hanno altresì consentito, oltre a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico riconducibili alle emissioni di scarico dei veicoli a motore, anche di riservare le giornate domenicali alla sola utenza pedonale per la fruizione di particolari itinerari di interesse storico-culturale e/o manifestazioni sportive, solitamente non agevolati dal traffico veicolare con notevole gradimento da parte della cittadinanza;
- Visto che nella giornata di domenica 24.10.2010 è in programma la manifestazione "Strasalerno" , che prevede un gran numero di partecipanti e la necessità di interdire al traffico le principali strade urbane;
- Preso atto che l'Amministrazione Comunale, al fine di non arrecare ulteriori disagi ai cittadini, ha ritenuto opportuno far coincidere la domenica ecologica con la manifestazione "Strasalerno";
- Letto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- Sentito il parere del Comando di Polizia Locale;

# ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, l'adozione dei seguenti provvedimenti con effetto **dalle ore 08.00 alle ore 14,00 del giorno 24.10.2010:**

**E' ISTITUITO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI PRIVATI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E MERCI, SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO.**

In deroga al suddetto divieto potranno circolare:

- i veicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del contrassegno rilasciato dalla competente Autorità;
- i veicoli elettrici ad emissione nulla;
- i veicoli delle Forze dell'ordine, della Protezione civile e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
- i veicoli intestati ad enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, in chiamata di emergenza per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità indifferibili ed urgenti;
- i veicoli con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori radiotelevisivi e/o giornalisti;
- i veicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché

l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;

- gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano generi alimentari deperibili, quelli di aziende produttrici di pasticceria e di ditte fornitrici di articoli floreali purché adibiti alla consegna delle merci, nonché quelli che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- i veicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico individuale e collettivo, i taxi ed i bus turistici;
- gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso;
- i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose (battesimi, cresime, matrimoni) programmate per domenica 24 ottobre 2010, e con a bordo la certificazione rilasciata dal parroco della chiesa.

Eventuali altre deroghe potranno essere rilasciate dal Comando di Polizia Municipale.

## ORDINA ALTRESI'

per lo svolgimento della manifestazione "Strasalerno", **dalle ore 08.00 alle ore 14,00 del giorno 24.10.2010 è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, senza deroga alcuna, sulle seguenti arterie del territorio cittadino:**

**Lungomare Tafuri (partenza e arrivo manifestazione) – Lungomare Marconi – Lungomare Colombo – Via Leucosia – Via Allende sino allo spartitraffico prima della rotatoria di Via Wenner – Viale Schiavone – Trav. Romano – Piazza Monsignor Grasso – Via Trento – Via Posidonia – Via Torrione – Corso Garibaldi - Via Roma - Piazza Luciani – Via Lista - Via Centola – Via Porto – Via Ligea sino allo spartitraffico prima della rotatoria – Piazzale Parri – Via Pertini – Lungomare Trieste – Piazza della Concordia.**

**Parcheggio di Via Carella :**
**è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta per tutti i veicoli, dalle ore 00,01 del giorno 24.10.2010 e sino al termine della manifestazione ad eccezione dei veicoli dei partecipanti alla manifestazione.**

## AVVERTE

Che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza del divieto di circolazione.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

## MANDA

- Al Comando di Polizia Locale, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza pubblica previsti dall'art.12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per l'esatta osservanza della presente ordinanza
- All'Ufficio Stampa per la pubblicazione della presente

- Alla Direzione del CSTP
- Alla Direzione della SITA
- Alla Società  Salerno Mobilità
- All'ANAS Tangenziale Salerno – per la chiusura delle uscite sul territorio cittadino
- All'ANAS (SA – RC) – per le necessarie informazioni all'utenza in transito
- Alla Direzione TAXI Salerno
- Al Signor Prefetto Provincia di Salerno
- Al Signor Questore Provincia di Salerno
- Al Comando di Polizia Stradale di Salerno
- Al  Comando Gruppo CC di Salerno
- Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Salerno
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno

Salerno, 19.10.2010

Il Dirigente del Servizio
f.to Ing. Giovanni Micillo